



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Davide Moro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/00 PER L' AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE DAPPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI "PRATIARCATI".

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente consegnati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale,

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Moro Davide	SINDACO	Presente
Rosina Andrea	CONSIGLIERE	Presente
Mattiolo Filippo	CONSIGLIERE	Presente
Favero Gino	CONSIGLIERE	Presente
Carpanese Alice	CONSIGLIERA	Assente
Penello Laura	CONSIGLIERA	Presente
Gazzabin Serena	CONSIGLIERA	Presente
Pizzo Giovanni	CONSIGLIERE	Presente
Menegazzo Cinzia	CONSIGLIERA	Presente
Garbo Claudio	CONSIGLIERE	Presente
Gallinaro Giulia	CONSIGLIERA	Assente
Menegazzo Nicola	CONSIGLIERE	Presente
Crivellaro Giampietro	CONSIGLIERE	Presente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'albo Pretorio

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.

Il _____

E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Merlo Annalisa

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Merlo Annalisa.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Davide Moro, nella sua qualità di SINDACO del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri:

Pizzo Giovanni

Menegazzo Cinzia

Garbo Claudio

Copia conforme all'originale ad uso della
Pubblica Amministrazione.

Li, _____

L'INCARICATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 28-12-2018

Il Responsabile del Servizio

F.to Merlo Annalisa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

Favorevole

Li, 28-12-2018

Il Responsabile del Servizio

F.to Quarantin Luigino

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/00 PER L' AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE DAPPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI "PRATIARCATI".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 37, del vigente D.Lgs. 50/2016 dispone che:

1. *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#).*
2. *Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.*
3. *Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.*
4. *Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste*

- dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.
 6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.
 7. Le centrali di committenza possono:
 - a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
 - b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
 - c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
 8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
 9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.
 10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.
 11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
 12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. *Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.*

14. *Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).*

DATO ATTO che:

- il Comune di Due Carrare, in applicazione della suddetta norma, provvedeva con deliberazione consiliare n. 27 del 29.07.2016, ad aderire alla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni "Pratiarcati" e sottoscritto apposita convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 per la durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione;
- tale convenzione è scaduta e permane l'obbligo di avvalersi, per le proprie gare, di una centrale di committenza o di soggetti aggregatori qualificati;

SENTITA al riguardo la disponibilità da parte dell'Unione dei Comuni Pratiarcati a sottoscrivere una nuova convenzione con il Comune di Due Carrare;

PRECISATO che l'Unione Pratiarcati ha riscontrato affermativamente tale richiesta, proponendo allo scopo uno schema di convenzione per l'affidamento delle procedure di gara alla CUC della medesima;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire l'attività dell'ente in materia di affidamenti, di continuare ad aderire, alla CUC costituita presso L'Unione Pratiarcati previa approvazione di apposita convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

RICORDATO che:

- il Titolo II, capo V del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

DATO ATTO che, attraverso lo strumento della centrale di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

DATO ATTO, altresì, che tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazione appaltanti;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di convenzione di durata biennale, che si compone di n. 13 articoli, allegato alla presente deliberazione sub. A) per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

ATTESO che i costi per l'adesione così come previsti all'art. 9, al netto dei rimborsi dovuti per le spese anticipate in nome e per conto del Comune di Due Carrare, sono stimati in circa € 2.000,00 annui;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle competenze del Consiglio comunale.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L. e s.m.i.;

SENTITI gli interventi registrati nel corso della discussione aperta sull'argomento come riportati

nell'allegato B) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

A seguito di votazione palese chiusasi col seguente risultato accertato come per legge e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

- 1) Di aderire, per le motivazioni tutte dettagliatamente espresse in premessa, alla Centrale di Committenza dell'Unione di Comuni "Pratiarcati";
- 2) Di approvare lo schema di convenzione per l'adesione biennale da parte del Comune di Due Carrare alla centrale di committenza con l'Unione dei Comuni Pratiarcati, composto da n.13 articoli ed allegato al presente provvedimento sub. A) per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, alla stipula della convenzione di che trattasi, apportando quelle modifiche e/o aggiunte e/o rettifiche di natura non sostanziale necessarie ai fini di dare esecuzione al presente provvedimento;
- 4) Di dare atto che la spesa annua, stimata in € 2.000,00, troverà copertura a carico del Cap. 281 "Spese per gare d'appalto e contratti" Cod. Bil. 01.02-1.03.02.16.001 - del Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021 nei rispettivi esercizi.

Successivamente, con separata votazione chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

Consiglieri presenti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ALLEGATI:

Allegato A) - Schema di convenzione

Allegato B) - Verbale di discussione

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000
PER L'AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI
COMUNI "PRATIARCATI"**

L'anno _____ (_____), addì ____ (_____) del mese di _____

TRA

_____, nato il _____ a _____ (_____), il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza dell'Unione dei Comuni "Pratiarcati" - con sede in 35020 Albignasego, via Roma 224, codice fiscale 92214260280, domiciliato per la qualifica presso la sede dell'Unione dei Comuni "Pratiarcati", il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nell'interesse dell'Unione dei Comuni "Pratiarcati" che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

E

_____ nato il _____ a _____ (_____) il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza del Comune di _____ con sede in _____, _____ codice fiscale _____ domiciliato per la carica presso la sede del Comune di _____, il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nell'interesse del Comune di _____ che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

PREMESSO CHE:

- il Titolo II, capo V del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- la Direttiva 2004/18 CE definisce il modello della centrale unica di committenza e rimette la scelta di prevedere tali soggetti agli Stati membri;
- l'art. 37, commi 1-4, del D.Lgs. 50/2016 dispone che:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'art.38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

- attraverso lo strumento della centrale di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;

- Con Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni "Pratiarcati" n. ____ del ____ e con Deliberazione di Consiglio Comunale di _____ n. ____ del _____ è stata approvata la seguente sottoscrivenda convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, ha ad oggetto l'adesione del COMUNE DI _____ alla Centrale Unica di Committenza istituita dall'Unione dei Comuni "Pratiarcati" ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 3 - Ambito di operatività della Centrale Unica di Committenza ed attività escluse

1. L'esercizio associato riguarda tutte le procedure di gara da espletare per l'affidamento di beni, servizi e lavori ad esclusione delle seguenti fattispecie:
 - a) le procedure che hanno per oggetto i lavori di urgenza e di somma urgenza;
 - b) gli acquisti da effettuare tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - c) gli acquisti da effettuare tramite il mercato elettronico gestito da altro soggetto aggregatore di riferimento di cui all'art. 37 D.Lgs. 50/2016;
 - d) le convenzioni e gli accordi quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP).

Art. 4 - Attività della Centrale Unica di Committenza

1. La Centrale Unica di Committenza in funzione di stazione appaltante espleta le seguenti attività:
 - a) Fornisce assistenza e consulenza agli Enti convenzionati nella predisposizione della documentazione di gara di loro competenza, collaborando in particolare alla redazione dei capitolati;
 - b) Verifica la completezza della documentazione trasmessa dal singolo Comune ai fini dell'indizione della procedura di gara; richiede, ove necessario, le dovute integrazioni o modifiche con conseguente sospensione del termine di cui all'art.6, comma 5, sino alla ricezione della documentazione integrativa o sostitutiva;
 - c) Redige gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare, la lettera di invito ecc. e approva gli stessi con apposita determinazione;
 - d) Cura gli adempimenti relativi allo svolgimento delle procedure di gara in tutte le sue fasi ivi compresi gli obblighi:
 1. di pubblicità nelle modalità previste dalla normativa vigente;
 2. di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
 3. di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente con la collaborazione del RUP;
 4. nomina della commissione di gara;
 5. verbalizza le sedute di gara sia pubbliche che segrete;
 6. cura l'accesso agli atti di gara con la collaborazione del RUP;

7. approva le risultanze di gara e provvede all'aggiudicazione definitiva;
 8. trasmette al Comune interessato il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai fini dell'assunzione del competente impegno di spesa;
 9. acquisisce, se richiesto, i documenti necessari per la stipulazione del contratto e ne controlla la correttezza inviandoli, successivamente, all'ente aderente tenuto alla stipulazione;
 10. collabora con il Comune interessato, su richiesta dello stesso, nella fase della stipulazione del contratto, con particolare riferimento alla registrazione telematica dei contratti;
 11. cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto alla corruzione, favorendo nel contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa;
- e) Assiste negli eventuali contenziosi e opposizioni insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

Art. 5 - Attività di competenza dell'Ente aderente

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza dell'Ente aderente sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetto, ecc), sia la fase che segue (quali adozione della determinazione di approvazione dell'aggiudicazione definitiva e conseguente assunzione dell'impegno di spesa, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo espresse, concordate deroghe;
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Ente aderente:
 - a) la nomina del RUP ex art.10 del D.Lgs n.163/2006;
 - b) le attività di programmazione dei lavori, forniture e servizi da realizzare;
 - c) la redazione, validazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa nel caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, indicazione dei criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio all'offerta economica; l'indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati ecc.
 - d) l'adozione della determinazione a contrattare;
 - e) la trasmissione dei progetti degli interventi in originale o copia conforme nonché in formato PDF, ai fini della pubblicazione nel profilo della Centrale di Committenza;
 - f) l'approvazione dell'elenco ditte da invitare alle procedure negoziate; al fine di garantire la segretezza degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tale comunicazione dovrà avvenire attraverso modalità atte a garantire la segretezza del contenuto della comunicazione;

- g) le operazioni di controllo da parte del RUP della documentazione amministrativa e di apertura delle offerte economiche limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; dette operazioni saranno svolte nella sede operativa della Centrale unica di Committenza in presenza di due testimoni e con l'assistenza di un segretario verbalizzante, figure tutte messe a disposizione dalla Centrale unica di Committenza;
 - h) l'approvazione della determinazione di aggiudicazione definitiva con conseguente assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario definitivo ai sensi dell'art.183, comma 3, D.Lgs.267/2000;
 - i) la comunicazione del provvedimento di adesione ai Protocolli di legalità da citare nei bandi o lettere invito;
 - j) la stipula del contratto;
 - k) l'affidamento dell'incarico per le varie fasi di progettazione, coordinamento sicurezza , validazione del progetto, direzione dei lavori e collaudo statico e tecnico - amministrativo delle opere, fatte salve le competenze della Centrale Unica di Committenza nel curare le procedure di affidamento dei suddetti servizi a soggetti esterni agli enti aderenti, nelle modalità previste negli articoli precedenti della presente convenzione;
 - l) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell'esecuzione per le forniture di beni e servizi;
 - m) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa vigente, nonché l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui alla legge 190/2012;
 - n) ogni altra, ulteriore e diversa attività non compresa nei compiti della Centrale Unica di Committenza ai sensi della presente convenzione.
3. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti a consulenti esperti esterni che la Centrale Unica di Committenza ritenesse necessario inserire nella commissione di gara o a seguito dell'entrata in vigore dell'Albo delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs.50/2016, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dai singoli Enti aderenti.
4. Ogni singolo Ente aderente si impegna a:
- a) sottoscrivere il contratto con le ditte che risultano aggiudicatarie;
 - b) provvedere direttamente al pagamento dell'importo dell'appalto alla ditta aggiudicataria con le modalità ed i termini stabiliti dal contratto.
5. L'Ente convenzionato si impegna, fino all'entrata in vigore dell'Albo delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs.50/2016 ovvero nei casi in cui non sia obbligatorio avvalersi di commissari esterni all'ente aderente ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente aderente, a mettere a disposizione della Centrale Unica di Committenza, secondo il principio di rotazione ed in base alle specifiche professionalità, i propri dipendenti, affinché gli stessi ricoprano il ruolo di Presidente\componente delle commissioni aggiudicatrici delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che siano esperite dalla Centrale

Unica di Committenza per conto degli Enti aderenti.

6. L'Ente convenzionato si impegna a mettere a disposizione della Centrale Unica di Committenza il personale necessario per l'espletamento degli adempimenti delle procedure di gara.

Art. 6 - Funzionamento della Centrale Unica di Committenza

1. Le attività della Centrale Unica di Committenza sono programmate sulla base dei piani di attività che gli Enti convenzionati individuano per i singoli anni di riferimento.
2. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha il compito di esercitare tutte le funzioni gestionali e provvedimentali di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle attività di competenza della Centrale Unica e di coordinare e promuovere il regolare e spedito svolgimento delle procedure gestite dalla Centrale medesima, avvalendosi di volta in volta della collaborazione dei R.U.P. individuati dagli Enti aderenti ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett.a).
3. I singoli Enti aderenti inviano, anche mediante posta elettronica ordinaria, alla Centrale Unica di Committenza apposita richiesta di indizione della procedura di gara allegando: elaborati di progetto con relativo provvedimento di approvazione e determinazione a contrattare e quant'altro necessario per avviare la procedura.
4. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione in arrivo delle richieste alla Centrale Unica di Committenza, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le amministrazioni interessate sulla base di oggettive urgenze.
5. La Centrale Unica di Committenza è tenuta ad attivare la procedura di gara, con l'adozione della determinazione di approvazione della documentazione amministrativa della procedura di gara, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Completate le procedure di competenza, la Centrale Unica di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente interessato, unitamente al verbale, alla determina di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali;
7. La Centrale Unica di Committenza predispone tutti gli atti in maniera tale da perseguire lo scopo di concludere il procedimento entro tempi conformi alle esigenze rappresentate.
8. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela nei casi previsti dalla legge, l'aggiudicazione disposta dalla Centrale Unica di Committenza vincola l'Ente convenzionato alla stipulazione del relativo contratto di appalto.

Art. 7 - Compiti del Responsabile della Centrale Unica di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza:
 - a) svolge funzioni di coordinamento e di impulso finalizzate ad uniformare le procedure;
 - b) organizza e sovrintendere le attività cui è preposto;
 - c) adotta tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni attribuite all'ufficio;
 - d) predispone la documentazione di gara;
 - e) fino all'entrata in vigore dell'Albo delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016 ovvero nei casi in cui non sia obbligatoria la presenza di componenti

esterni ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ricopre di regola il ruolo di Autorità che Presiede la Commissione, salva l'applicazione il comma 5 dell'art. 5 della presente convenzione;

- f) consente il monitoraggio delle proprie attività agli Enti aderenti;
- g) svolge ogni altra attività allo stesso attribuita dalla presente convenzione;
- h) viene coadiuvato dal Responsabile del Procedimento, così come individuato dall'Ente interessato con determina a contrarre, per tutto il tempo necessario all'espletamento della gara.

Art. 8 - Aggregazione della domanda

1. Gli Enti aderenti possono effettuare per il tramite della Centrale unica di Committenza l'acquisizione di beni, servizi e lavori in modo coordinato al fine di pervenire ad affidamenti cumulativi dei fabbisogni delle singole Amministrazioni, previa programmazione condivisa degli interventi.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la Centrale unica di Committenza potrà anche procedere allo svolgimento della procedura di gara mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
3. Negli atti di gara sarà prevista la quota riferibile a ciascuna Amministrazione che darà luogo alla stipula dei singoli contratti secondo le quote stesse applicate all'importo dell'esito di gara.
4. Per attivare le funzioni di soggetto aggregatore della domanda per l'acquisto di forniture e servizi, gli enti aderenti devono far pervenire, possibilmente, entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio di previsione, il programma degli acquisti di beni e servizi al fine di consentire una corretta e proficua programmazione e gestione delle gare.
5. La Centrale Unica di Committenza, previo accertamento dei bisogni omogenei degli enti convenzionati, provvederà ad esperire le procedure di affidamento agendo come soggetto capofila, acquisendo un CIG principale al quale il Comune potrà agganciare il CIG derivato.
6. Negli atti di gara viene indicato che tutti gli Enti convenzionati potranno usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione e per i tempi ed i termini stabiliti nella procedura di affidamento.

Art. 9 - Costi del Servizio e di funzionamento della Centrale Unica di Committenza

1. L'ente aderente si impegna a versare entro e non oltre il 30 giorni dalla richiesta con allegata nota spese i seguenti importi dovuti a titolo di rimborso:
 - a) i costi relativi alla pubblicazione del bando di gara, alla spedizione di eventuali raccomandate, al pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
 - b) nel caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: i costi relativi ai compensi spettanti ai componenti esperti esterni che sia necessario inserire nella Commissione giudicatrice in quanto la specifica professionalità richiesta sia assente negli organici degli Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza, ovvero nei casi in cui sia obbligatoria la presenza di componenti esterni ai sensi del D.Lgs. 50/2016, o a seguito

all'entrata in vigore dell'Albo delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs.50/2016

- c) Per quanto riguarda i costi generali di funzionamento, verranno quantificate le ore di lavoro impiegate per lo svolgimento di ciascuna delle procedure espletate dalla Centrale Unica di Committenza. L'ente aderente si impegna al rimborso dei costi generali annualmente in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla trasmissione della rendicontazione predisposta dalla Centrale Unica di Committenza entro il 15 febbraio di ogni anno.

Art. 10 - Patto di integrità

1. Gli Enti sottoscrittori la presente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. L'Ente si impegna a segnalare all'Unione dei Comuni "Pratiarcati" qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Art. 11 - Durata

1. La presente convenzione ha durata biennale dalla data della sua stipulazione.
2. Viene riconosciuta la facoltà in capo agli Enti sottoscrittori di recedere dalla presente convenzione. Il recesso, formalmente manifestato a mezzo comunicazione pec all'indirizzo protocollo@pec.unionepratiarcati.it, va comunicato con un preavviso di almeno 60 giorni, fatta salva la conclusione dei procedimenti d'appalto in corso.

Art. 12 - Contenzioso

1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione si richiama la competenza del Foro Patavino ovvero del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - Registrazione

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Unione dei Comuni "Pratiarcati"

Per il Comune di _____

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82
"Codice dell'Amministrazione digitale"*

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82
"Codice dell'Amministrazione digitale"*

Allegato B) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2018
Interventi registrati nel corso della discussione.

Oggetto: Approvazione convenzione ai sensi dell'articolo 30 Decreto Legislativo 267/2000 per l'affidamento in procedura di gara d'appalto di lavori, forniture e servizi alla centrale di committenza dell'unione dei comuni Pratiarcati.

SINDACO

Passiamo all'ordine del giorno numero quattro "approvazione convenzione ai sensi dell'articolo 30 Decreto Legislativo 267/2000 per l'affidamento in procedura di gara d'appalto di lavori, forniture e servizi alla centrale di committenza dell'unione dei comuni Pratiarcati."

Come sapete avevamo due anni fa avevamo deciso di aderire alla Cuc Centrale Unica di Committenza dell'unione dei Comuni Pratiarcati rescindendo la convenzione con la Provincia di Padova. Mi sento dire che l'esperienza è stata un'esperienza positiva in quanto le gare d'appalto si sono svolte in maniera regolare, in tempi rapidi e con tutta la professionalità che l'unione dei Comuni Pratiarcati ha saputo mettere in campo, pertanto riproponiamo la stessa convenzione che c'è stata fino appunto ad ora e la riproponiamo per i prossimi due anni e come vedete insomma sostanzialmente è una riproposizione di quella convenzione. Prego apro la discussione.

CONSIGLIERE CRIVELLARO

Non ci sono tante cose da dire in questa delibera, approviamo anche noi la vostra delibera anche se rimane il rammarico che certe cose non si possono fare in casa. È una questione un po' personale perché molte attività sono abituate a sopportare ogni evento e si devono adattare mentre il pubblico a volte delega a parti superiori per non avere la responsabilità ritengo io, di portare avanti certi atteggiamenti, quindi approviamo questo passaggio, vediamo nel futuro se magari ci sono opportunità migliori, grazie.

CONSIGLIERE GARBO

Sì, anche il nostro punto di vista è positivo e convergente rispetto a questa proposta di delibera, sappiamo che purtroppo non ci sono le possibilità tecniche dal punto di vista per sopperire in proprio... okay, volevo solo fare una, volevamo fare una domanda, nel precedente esercizio, chiamiamolo così, che erano due anni, quante gare sono state elaborate per il Comune di Due Carrare in questo tipo di ambito?

SEGRETARIO COMUNALE

Due probabilmente dell'ufficio tecnico e poi abbiamo fatto la mensa e i trasporti...

CONSIGLIERE GARBO

Sempre all'interno di questi...

SEGRETARIO COMUNALE

Scusi no, di più anche, il nido e anche i servizi sociali credo che abbiamo fatto. Allora, lavori 150, 40 tutto il resto, perciò è facile dover ricorrere...

INTERVENTO

Eh beh ovviamente perché fino a 150, per lavori...

Voce fuori microfono

CONSIGLIERE GARBO

Okay, sì, sì okay, quindi è confermato. Bene, okay, grazie.

SINDACO

Sì, ricordo anche il trasporto scolastico appunto, quindi parecchie cose. Chi è a favore "dell'approvazione della convenzione ai sensi dell'articolo 30 Decreto Legislativo 267/2000 e quindi affidamento procedura e gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla Centrale Unica di Committenza dell'unione dei comuni Pratiarcati" alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Ordine del giorno numero quattro votato all'unanimità.

Dichiariamo anche l'immediata esecutività, chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Ordine del giorno numero quattro è dichiarato immediatamente eseguibile all'unanimità.